

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1220 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, in provenienza da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).



Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 ⁽¹⁾, (UE) 2015/342 ⁽²⁾, (UE) 2015/526 ⁽³⁾, (UE) 2015/796 ⁽⁴⁾ e infine dal regolamento (UE) 2015/1153 ⁽⁵⁾, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati del Missouri, del South Dakota e del Wisconsin.


- (4) Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti ⁽⁶⁾ prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
- (5) Gli Stati Uniti hanno confermato la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5 negli allevamenti di pollame in altri due Stati, vale a dire l'Indiana e il Nebraska. A seguito della comparsa di tali focolai le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti a base di pollame provenienti da tutto il territorio di tali due Stati e destinate all'esportazione nell'Unione. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per controllare l'HPAI e limitarne la diffusione.
- (6) Gli Stati Uniti hanno altresì trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire gli interi Stati dell'Indiana e del Nebraska e quelle parti degli Stati del Wisconsin e del Missouri che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.
- (7) Gli Stati Uniti hanno inoltre indicato di aver portato a termine le misure di pulizia e disinfezione a seguito dell'abbattimento totale dei volatili in aziende nello Stato del Wisconsin, dove sono stati rilevati focolai di HPAI nei mesi di aprile e maggio 2015. È pertanto opportuno indicare le date in cui le zone del territorio di tale Stato sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
- (8) La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).
- (³) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).
- (⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).
- (⁵) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).
- (⁶) Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

1 Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	2 Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	3 Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	4 Certificato veterinario		5 Garanzie complementari	6 Condizioni specifiche	7 Condizioni specifiche		8 Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	9 Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie complementari			Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)		
«US — Stati Uniti										
	US-0	L'intero paese								
	US-1	Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2				N		A		S3, ST1»
	US-2	Superficie degli Stati Uniti corrispondente a:								
	US-2.1	Stato di Washington: Benton County Franklin County			VIII	P2	19.12.2014	7.4.2015		
	US-2.2	Stato di Washington: Clallam County			VIII	P2	19.12.2014	11.5.2015		
	US-2.3	Stato di Washington: Okanogan County (1): a) Nord: inizio all'intersezione tra la US 97 WA 20 e S. Janis Road, girare a destra su S. Janis Road. Girare a sinistra su McLaughlin Canyon Road, poi a destra su Hardy Road, poi a sinistra su Chewilken Valley Road.			VIII	P2	29.1.2015	16.6.2015		



1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		<p>b) Est: da Chewilken Valley Road girare a destra su JH Green Road, quindi a sinistra su Hosheit Road, poi a sinistra su Tedrow Trail Road, poi ancora a sinistra su Brown Pass Road fino alla linea di confine di Colville Tribe. Proseguire verso ovest lungo la linea di confine di Colville Tribe e poi verso sud fino ad attraversare la US 97 WA 20.</p> <p>c) Sud: girare a destra sulla US 97 WA 20, poi a sinistra su Cherokee Road, quindi a destra su Robinson Canyon Road. Girare a sinistra su Bide A Wee Road, quindi a sinistra su Duck Lake Road, poi a destra su Soren Peterson Road, quindi a sinistra su Johnson Creek Road, poi a destra su George Road. Girare a sinistra su Wetherstone Road, poi a destra su Eplay Road.</p> <p>d) Ovest: da Eplay Road girare a destra su Conconully Road/6th Avenue N., quindi a sinistra su Green Lake Road, poi a destra su Salmon Creek Road, ancora a destra su Happy Hill Road, quindi a sinistra su Conconully Road (che si trasforma in Main Street). Girare a destra su Broadway, quindi a sinistra su C Street, poi a destra su Lake Street E, di nuovo a destra su Sinlahekin Road, ancora a destra su S. Fish Lake Road, poi a destra su Fish Lake Road. Girare a sinistra su N. Pine Creek Road, poi a destra su Henry Road (si trasforma in N. Pine Creek Road), quindi a destra su Indian Springs Road, poi ancora a destra su Hwy 7 per finire sulla US 97 WA 20.</p>	WGM POU, RAT	VIII	P2 N P2	3.2.2015	6.5.2015			
	US-2.4	<p>Stato di Washington: Okanogan County (2):</p> <p>a) Nord: inizio all'intersezione tra la US Hwy 97 e la frontiera con il Canada, proseguire verso est lungo la frontiera con il Canada, poi girare a destra su 9 Mile Road (County Hwy 4777).</p> <p>b) Est: da 9 Mile Road girare a destra su Old Hwy 4777, che gira verso sud su Molson Road. Girare a destra su Chesaw Road, poi a sinistra su Forest Service 3525, quindi a sinistra su Forest Development Road 350, che diventa Forest Development Road 3625. Da qui dirigersi verso ovest e girare a sinistra su Forest Service 3525, poi a destra su Rone Road, di nuovo a destra su Box Spring Road, poi a sinistra su Mosquito Creek Road, quindi a destra su Swanson Mill Road.</p>								

